



Assessorato Turismo e Commercio

N° ____ DI REGISTRO

N° _____ DEL

REPERTORIO CONCESSIONI - ANNO 2017

**ATTO FORMALE PER LA CONCESSIONE
AL COMUNE DI CATTOLICA
DI AREE DEL PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO**

L'anno Duemiladiciassette addì ____ del mese di _____ negli uffici della Regione Emilia Romagna , Via Aldo Moro, 38, BOLOGNA, dinanzi a me Dott. Luciano Giuffrida, Ufficiale rogante designato a ricevere gli atti di concessione di beni demaniali marittimi in favore dei Comuni ai sensi della L.r. 9/2002 s.m.s. ed alla presenza di:

Sig. _____ nato a _____ il _____ ,

Sig. _____ nato a _____ il _____ ,

testimoni noti ed idonei a termine di legge, sono presenti:

da una parte:

il Dott.ssa Paola Castellini Responsabile del Servizio Turismo e Commercio (Determina dirigenziale regionale n. 7288/2016 e successive modifiche e integrazioni) in rappresentanza della Regione Emilia Romagna Codice fiscale 80062590379 nel seguito chiamata per semplicità Regione;

e dall'altra:

il _____, Dirigente del Comune di Cattolica autorizzato alla stipula con Delibera di giunta Comunale n. _____ del _____ in rappresentanza del Comune di CATTOLICA (RN) con sede in Piazza Roosevelt 7 CATTOLICA (RN) Codice fiscale e Partita I.V.A.

00343840401 nel seguito chiamato per semplicità Concessionario,

PREMESSO

- che il Comune di CATTOLICA con atto di sottomissione rilasciato dalla Regione n.1/2004 del 17.11.2004 ha avuto in anticipata occupazione mq. 5.318,00 giusto quanto stabilito dall'art. 38 del Codice della Navigazione per lavori di ristrutturazione e di arredo urbano nell'ambito portuale del Comune di Cattolica consistenti nella realizzazione di una piazza destinata al pubblico uso, di alcuni manufatti e depositi destinati all'uso di terzi nonché la demolizione e la ricostruzione di un immobile già iscritto tra le pertinenze del demanio marittimo;
- che con istanza in atti della Regione del 15.9.2005 Prot. 17597 al Servizio Pianificazione dei Trasporti e Logistica è stata chiesta ulteriore anticipata occupazione in ampliamento sulle aree già assoggettate all'atto di sottomissione n. 1/2004 per la realizzazione di un progetto facente parte integrante del progetto di destinazione d'uso originaria nell'ambito portuale del Comune di Cattolica e rilasciata con Autorizzazione n° 1/2007 ai sensi dell'art. 38 C.N. del 1 marzo 2007 PG/2007/59712 di Mq. 5.500,00;
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 415 del 30 marzo 2009, sono state trasferite alla Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo, (ora Direzione Economia della Conoscenza del Lavoro e dell'Impresa) le competenze in materia di porti e approdi fluviali di interesse regionale e comunale non a finalità commerciali. A seguito della suddetta ripartizione delle competenze, con la predetta Deliberazione di Giunta Regionale, è stata assegnata al Servizio "Turismo e Qualità Aree Turistiche" (ora Servizio Turismo e Commercio) la promozione dello sviluppo, nonché la Programmazione e gestione dei finanziamenti degli interventi relativi al sistema portuale dell'Emilia Romagna sui porti turistici e non aventi finalità commerciale comprendente anche la gestione delle competenze demaniali marittime di cui alla L.r. n.9/2002

s.m.s.;

– che con istanza in atti della Regione del 15.2.2011 PG/11/41033 Servizio “Turismo e Qualità Aree Turistiche” (ora Servizio Turismo e Commercio) è stata chiesta ulteriore anticipata occupazione in ampliamento sulle aree già assoggettate all'atto di sottomissione n. 1/2004 e all'autorizzazione ex art. 38 e n.1/2007 di cui sopra ; detta istanza, facendo riferimento alle anticipate occupazioni dell'area portuale già rilasciate con l'atto di sottomissione n.1/2004 e con l'autorizzazione n.1/2007 rispettivamente di mq. 5.138,00 e di mq. 5.500,00 entrambe finalizzate ai lavori di ristrutturazione e di realizzazione di nuovo arredo urbano all'interno dell'area portuale da inserire anch'esse in una nuova concessione demaniale, riguarda una ulteriore area del demanio marittimo di mq. 3.649,00 anch'essa posta nell'ambito portuale del Comune di Cattolica e precisamente piazza Tramonto, passeggiata sopraelevata e Arenile sempre per previsioni progettuali integranti la destinazione d'uso originaria della già richiamata concessione demaniale per atto formale ;

– che il Comune con l'istanza del 17.10.2016 in atti con PG 670044 chiede la conclusione del procedimento sotteso al rilascio dell'atto formale integrando ulteriormente nella concessione per omogeneità sul resto dell'ambito portuale del Comune di Cattolica l'inserimento anche dell'area afferente la concessione PDM n. 250/2001 relativa alla Darsena Peschereccia di complessivi mq.1.200,00 già concessionata al Comune di Cattolica e su cui sono stati regolarmente pagati i canoni demaniali fino al 2016 nelle more del rilascio del nuovo titolo demaniale .

VISTI

1) i pareri favorevolmente espressi dai competenti Enti ed Uffici all'uopo interpellati (Comune di Cattolica -Urbanistica , Agenzia delle Dogane e Regione Emilia-Romagna Servizio Pianificazione dei Trasporti e Logistica) nella Conferenza dei Servizi del 20.01.2004 indetta dalla Regione ai sensi della L. n. 241/90 s.m.s. in atti del Servizio regionale competente sopra individuato e

trasmesso agli stessi enti per presa visione ed accettazione con nota del 16 febbraio 2004 Prot. n. 4358/AIA/TUR;

2) Visto il parere favorevole della Capitaneria di Porto di Rimini espresso per quanto in atti della Conferenza dei Servizi di cui al punto 1) con nota Prot. n.11240 del 17.5.2004 in atti della Regione con prot. n. 16896/AIA/TUR de31 26 maggio 2004;

3) le prescritte pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune di Cattolica (RN) ai sensi dell'Art. 18 R.C.N. sulla consistenza definitiva della presente concessione disposta con nota della Regione inviata via PEC Prot. n.746217 del 1 dicembre 2016 per un periodo di 20 (venti) giorni a decorrere dal 1 dicembre 2016 al 21 dicembre 2016 , in ordine alla quale il Comune con nota del 11 gennaio 2017 prot. 7303123, acquista in atti con PEC in pari data con PG 11477, viene comunicato che non sono state avanzate istanze concorrenti e opposizione alcuna da parte di terzi nei termini previsti;

4) il parere favorevole con prescrizioni dell'Agenzia del Demanio filiale di Forlì espresso con nota del 16 luglio 2004 Prot. 12942 e reiterato con la nota Prot. 19852 del 7/12/2016 dall'Agenzia Demanio Filiale Emilia-Romagna in atti della Regione via PEC in pari data con PG n. 754197 per la nuova consistenza di cui al presente atto formale su cui è stato espresso parere favorevole con prescrizioni che vengono integrate nell'atto con espresso richiamo in neretto sottolineato all'articolo 1 che segue;

5) vista la Delibera di Giunta comunale del Comune di Cattolica n. _____ del _____ e la Determinazione dirigenziale della Regione n. _____ del _____ che approvano lo schema della presente concessione del Pubblico Demanio marittimo ai fini anche di quanto previsto dall'art.23 D.Lgs. n.33/2013 s.m.s. .

Tutto ciò premesso

le parti come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto nell'articolato che segue :

Art.1

La Regione concede al Concessionario l'occupazione della superficie di mq. 15.775,67(quindicimilasettecentosettantacinque/67 metri quadrati), avente la forma e l'ubicazione rappresentate negli elaborati tecnici vistati dall'Ufficio regionale competente .

La concessione è assentita allo scopo di realizzare e mantenere le seguenti aree:

- 1) L'area con atto di sottomissione n.1/2004 del 17/11/2004 risulta di complessivi mq.5.426,67 di cui :
 - mq.4.673,67 di area scoperta (piazza Antonini, il Lungotavollo e il Terrapieno)
 - mq.91,00 di area coperta di facile rimozione (Bar Loly)
 - mq.662,00 di area coperta di difficile rimozione (sede A.N.M.I. - Ristorante – Portici e Locali Lungotavollo)

- 2) L'area con atto di sottomissione n.1/2007 del 01/03/2007 di complessivi mq.5.500,00 di cui:
 - mq.5.344,45 di area scoperta (piazza)
 - mq.11,55 di area coperta di facile rimozione (chiosco pista mini auto)
 - mq.144,00 di area coperta di difficile rimozione (5 chioschi)

- 3) L'area di anticipata occupazione P.G. 11/106643 del 29/04/2011 di complessivi mq.3.649,00 di cui:
 - mq.3.649,00 di area scoperta (piazza Tramonto, passeggiata sopraelevata e Arenile)

- 4) l'Area della Concessione demaniale marittima n.250/2001 di complessivi mq.1.200,00 di cui:
 - mq.5,00 di area coperta di facile rimozione (colonnine erogazione energia elettrica ed acqua)
 - mq.1.195,00 di area scoperta

Il totale delle aree assommano a complessivi mq.15.775,67 di cui :

- mq.14.862,12 di area scoperta
- mq.107,55 di area coperta di facile rimozione
- mq.806,00 di area coperta di difficile rimozione

Si da atto, **in adempimento alla prescrizione richiesta dall'Agenzia Demanio nel parere sopra menzionato**, che non vi sono interferenze con aree Demaniali Marittime confinanti afferenti ad altri titoli di Concessione demaniale marittima con particolare riferimento all'assenza di interferenze con l'Atto Formale n. 20312 del 21/09/2015 rilasciato dal Comune di Cattolica in favore della Società Marina di Cattolica S.r.l..

La concessione avrà la durata di anni 35 (trentacinque) a decorrere dalla data di approvazione dell'atto di sottomissione n.1/2004 (17 novembre 2004) fino al 31 dicembre 2039 per **un importo contrattuale relativo al periodo di €.261.862,30** (duecentosessantunomilaottocentosessantadueeuro/30).

Il Concessionario deve esercitare direttamente la concessione per finalità di pubblico interesse.

Fanno eccezione le aree già assoggettate ad autorizzazione ex art. 45/bis C.N. n. 6/2010 del 14 luglio 2010 integrata con nota PG 53761 del 1 marzo 2011 in atti avente validità esclusivamente dal punto di vista demaniale marittimo per l'affidamento in gestione a terzi di alcune delle attività oggetto della concessione.

Nel periodo di vigenza della presente concessione nuovi o diversi affidamenti ai sensi dell'art. 45/bis C.N. potranno essere autorizzati dalla Regione su documentata istanza del Comune (concessionario).

Tutti i manufatti dichiarati di difficile rimozione, in **adempimento alla prescrizione richiesta dall'Agenzia Demanio nel parere sopra menzionato**, saranno incamerati "*ipso jure*" al Patrimonio del Pubblico Demanio Marittimo alla scadenza naturale della concessione o alla decadenza o revoca della stessa fatta eccezione per il manufatto di difficile rimozione dell'Associazione

A.N.M.I. di Mq. 195,00 (mq.150 Manufatto + mq.45 Portico) che nelle more della formalizzazione dell'incameramento, è da ritenersi "*ipso jure*" già appartenente al Pubblico Demanio Marittimo in quanto realizzato in sostituzione di quello preesistente, demolito, iscritto tra le pertinenze del demanio marittimo così come già espressamente previsto nel parere di cui alla nota n. 12942 del 16.7.2004 dell'Agenzia del Demanio in atti.

Art. 2

Il concessionario si obbliga a realizzare e/o mantenere entro la zona concessagli quanto facente parte della consistenza oggetto dell'atto di sottomissione integrato dai successivi atti di anticipata occupazione secondo la natura, la forma, le dimensioni e la struttura indicati nelle relazioni tecnico-descrittive.

Art. 3

L'esercizio della concessione dovrà avere inizio nei termini di cui ai successivi articoli.

Il mancato utilizzo della concessione potrà dar luogo alla decadenza della stessa ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav. .

L'ammontare delle somme dovute dal concessionario per effetto del disposto del successivo articolo 4 dovrà essere versato entro Febbraio di ogni anno.

Art. 4

Il concessionario dovrà corrispondere all'Erario, secondo le modalità previste dalle normative vigenti e dall'art. 39 del Codice della Navigazione e dell'art. 16 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Navigazione, **il canone annuo alla data odierna di euro 7.481,78** (settemilaquattrocentoottantunoeuro/78) salvo conguaglio a cui si aggiunge un'imposta regionale nella misura del 5% del Canone ai sensi dell'Art. 9 della L.R. n. 1/71 s.m.s. pari ad euro **374,09** (trecentosettantaquattroeuro/09), che sarà dallo stesso versato in un'unica rata annuale anticipata, con la decorrenza stabilita all'art. 3 del presente atto. Il canone annuo verrà aggiornato, annualmente, in ragione degli indici ISTAT

comunicati dal Ministero competente completi della determinazione della misura dovuta dell'Imposta regionale.

Art. 5

Si da atto che, come da ricevute agli atti dell'Amministrazione concedente, sono già stati corrisposti i seguenti canoni demaniali marittimi.

Relativamente all'Atto di Sottomissione n.1/2004 del 17/11/2004, all'Atto di Sottomissione n.1/2007 del 01/03/2007, all'Autorizzazione di anticipata occupazione PG. 11/106643 del 29/04/2011 (rilasciata ai sensi dell'art.38 C.N.) :

- Anno 2004 per €.518,57 a mezzo mod.F23 del 08/11/2004 presso Banca delle Marche S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2005 per €.3.198,46 a mezzo mod.F23 del 15/04/2011 presso UniCredit Banca S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2006 per €.3.289,63 a mezzo mod.F23 del 15/04/2011 presso UniCredit Banca S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2007 per €.4.257,23 a mezzo mod.F23 del 15/04/2011 presso UniCredit Banca S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2008 per €.4.365,80 a mezzo mod.F23 del 15/04/2011 presso UniCredit Banca S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2009 per €.4.605,91 a mezzo mod.F23 del 15/04/2011 presso UniCredit Banca S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2010 per €.4.449,31 a mezzo mod.F23 del 15/04/2011 presso UniCredit Banca S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2011 per €.4.573,90 a mezzo mod.F23 del 15/04/2011 presso UniCredit Banca S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2012 per €.5.972,20 a mezzo mod.F23 del 12/11/2012 presso UniCredit Banca S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2013 per €.6.139,74 a mezzo mod.F23 del 10/11/2014 presso UniCredit S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2014 per €.6.114,29 a mezzo mod.F23 del 05/06/2015 presso UniCredit S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2015 per €.6.059,26 a mezzo mod.F23 del 10/12/2015 presso UniCredit S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2016 per €.5.962,33 a mezzo mod.F23 del 16/09/2016 presso UniCredit S.p.A (agenzia di Cattolica).

Relativamente alla Concessione demaniale marittima n.250/2001 :

- Anno 2002 per €.304,95 a mezzo mod.F23 del 08/11/2004 presso UniCredit Banca S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2003 per €.309,68 a mezzo mod.F23 del 09/02/2012 presso UniCredit Banca S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2004 per €.315,10 a mezzo mod.F23 del 09/02/2012 presso UniCredit Banca S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2005 per €.323,92 a mezzo mod.F23 del 09/02/2012 presso UniCredit Banca S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2006 per €.333,15 a mezzo mod.F23 del 09/02/2012 presso UniCredit Banca S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2007 per €.345,65 a mezzo mod.F23 del 18/11/2014 presso UniCredit S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2008 per €.354,46 a mezzo mod.F23 del 18/11/2014 presso UniCredit S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2009 per €.373,95 a mezzo mod.F23 del 18/11/2014 presso UniCredit S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2010 per €.361,24 a mezzo mod.F23 del 18/11/2014 presso UniCredit S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2011 per €.371,36 a mezzo mod.F23 del 18/11/2014 presso UniCredit S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2012 per €.385,28 a mezzo mod.F23 del 12/11/2012 presso UniCredit Banca S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2013 per €.396,26 a mezzo mod.F23 del 18/11/2014 presso UniCredit S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2014 per €.394,28 a mezzo mod.F23 del 05/06/2015 presso UniCredit S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2015 per €.390,73 a mezzo mod.F23 del 10/12/2015 presso UniCredit S.p.A (agenzia di Cattolica).
- Anno 2016 per €.384,48 a mezzo mod.F23 del 16/09/2016 presso UniCredit S.p.A (agenzia di Cattolica),

oltre al pagamento della conseguente Imposta regionale ai sensi della

L.r. n° 1/1970 nella misura del 5% del canone demaniale per le annualità sopracitate.

Ai fini fiscali l'imposta di registrazione ammonta ad **€.5.723,24** di cui €.5.164,82 quale imposta di registrazione ed €. 558,42 di interessi legali per il periodo 2004 a tutto Gennaio 2017 di cui si attesta il pagamento con modello

F23 del _____.

Art. 6

La presente concessione è subordinata al rispetto da parte del concessionario delle seguenti clausole e prescrizioni:

- l'Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti e rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.
- Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta che sarà notificata all'interessato in via amministrativa per mezzo di Raccomandata A.R..
- Qualora il concessionario non adempia all'obbligo di sgombero e di riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi previsti dall'art. 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Amministrazione regionale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione regionale potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione.
- La concessione è revocabile, in tutto od in parte, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale della Regione, senza che il Concessionario abbia diritto ad altro

compenso od indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni nello stesso stabilite.

- Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

- Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnati né variarli; non potrà erigere opere non consentite né variare quelle autorizzate; non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine attuare alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, ai manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, della Regione Emilia Romagna, dell'Amministrazione finanziaria e delle altre Pubbliche amministrazioni interessate.

Art. 7

Il concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese e per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere costruite, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Amministrazione concedente.

In caso di mancata o di inefficiente manutenzione, la Regione, qualora non ritenga di applicare l'art. 47 Cod. Nav., potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza, provvedere d'ufficio e a spese del concessionario all'esecuzione dei lavori suindicati, con facoltà di rivalersi sulla cauzione versata, fermo restando l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti.

Art.8

Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare, oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del Codice della Navigazione e negli articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33

del Regolamento di esecuzione di tale codice, articoli riportati, peraltro, solo per comodità di consultazione del concessionario, in appendice al presente atto.

Il Concessionario si obbliga ad integrare entro il 31.12.2017 la documentazione tecnica necessaria agli adempimenti di cui al DPR n.605/1973 , al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/59763 ed alla Circolare n. 61 del 23 luglio 2013 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con l’utilizzo gli appositi modelli normalizzati (D1, D2, etc.) ed i relativi strumenti informatici di supporto alla compilazione (DO.R.I.) finalizzati alla corretta trasposizione dei dati relativi alle concessioni demaniali marittime nonché al corretto inserimento dei rilievi planimetrici nel S.I.D. (Sistema Informativo Demanio) e pertanto dovranno essere forniti:

Modello D1 o altri – S.I.D. (Sistema Informativo Demanio), sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, realizzato con l’applicativo Do.Ri (prelevabile dal sito www.mit.gov.it) nella versione aggiornata, completo anche della stampa, del rilievo planimetrico e del codice identificativo della pratica che verrà attribuito dal sistema.

Tale obbligo deriva anche dagli adempimenti connessi al S.I.D. di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 141699 del 14 settembre 2016 e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti Prot. 30940 del 16 novembre 2016.

Il concessionario si obbliga, altresì, ad osservare tutte le altre norme contenute nel Codice della Navigazione e nel Regolamento di esecuzione del Codice stesso in materia di demanio marittimo, nonché nelle altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 9

Per gli effetti del presente atto il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Cattolica

E richiesto, io, Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto

mediante lettura fattane a chiara e intelligibile voce in presenza dei testimoni, alle parti, che, da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di n. 20 fasciate che comprendono n. 15 fasciate di concessione, n. 4 fasciate di Appendice e n. 1 allegato Tecnico.

Il Concessionario:

I testimoni :

la Regione Emilia Romagna:

APPENDICE

Art. 46 Cod. Nav.

(Subingresso nella concessione)

Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve richiedere l'autorizzazione alla autorità concedente.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario sui beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli

eredi, l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

Art. 47

(Decadenza della concessione)

L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto nell'atto di concessione;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può accordare una proroga al concessionario.

Prima di dichiarare la decadenza l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Art. 23 Reg. Cod. Nav.

(Responsabilità del concessionario)

Il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nello esercizio della concessione alle persone o alle cose.

Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle

intentata da terzi in dipendenza della concessione.

Art. 24 Reg. Cod. Nav.

(Variazioni al contenuto della concessione)

La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.

Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione.

Art. 25 Reg. Cod. Nav.

(Scadenza della concessione)

Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto, senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Art. 27 Reg. Cod. Nav.

(Vigilanza)

L'esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorità marittima mercantile vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione.

Il concessionario è inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.

Art. 28 Reg. Cod. Nav.

(Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza)

Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, della amministrazione finanziaria, del genio

civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.

Art. 29 Reg. Cod. Nav.

(Limiti dei diritti del concessionario)

La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo e delle opere non comprese nella concessione.

Art. 30 Reg. Cod. Nav.

(Subingresso)

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'art. 46 del codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione e il relativo atto è rilasciato dal capo del compartimento.

Qualora l'Amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.

Art. 33 Reg. Cod. Nav.

(Esibizione del titolo di concessione)

Il concessionario è obbligato a produrre il titolo di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'Amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.